



LOTTO UNICO

Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	COMUNE DI RICCIONE
SEDE LEGALE	VIALE VITTORIO EMANUELE II, 2 47838 RICCIONE (RN)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00324360403
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.09.2026 Scadenza: alle ore 24 del 30.09.2031
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	ANNUALE, e rate di pagamento del premio al 31 dicembre di ogni anno
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE	9,0%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xxxxxx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che integrano le disposizioni contenute nel capitolato.

Sezione I - DEFINIZIONI

Alluvione e inondazione	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato	<p>La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Contraente (Ente pubblico); ✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti delle quali il Contraente si avvale per la esecuzione delle proprie attività, compresi gli amministratori, i prestatori di lavoro in genere nessuno escluso né eccettuato, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità e soggetti aderenti a percorsi di inserimento al lavoro e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo anche se l'attività viene svolta presso soggetti terzi; ✓ La Società GEAT Spa, relativamente a tutte le attività comunali ad essa delegate a seguito di accordo, convenzione, appalto, concessione o altra forma giuridica. A mero titolo esemplificativo e non limitativo, tali attività possono riguardare: la gestione e la manutenzione della rete stradale e viaria sia essa di proprietà pubblica che di uso pubblico; conservazione, valorizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ad uso non abitativo di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico di natura non abitativa, la realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico (piante, aiuole, giardini, parchi e aree verdi in genere) e di arredi urbani, attrezzature e di aree gioco; gestione e manutenzione dei servizi funerari pubblici, nonché dell'illuminazione votiva; gestione, manutenzione e concessione del patrimonio ERP/ERS di proprietà comunale, gestione e manutenzione di immobili ad uso abitativo non compresi in ERP; a mero titolo di precisazione rivestono la qualifica di assicurato anche tutte le persone fisiche dipendenti o non da GEAT Spa delle quali questa si avvalga ai fini dell'espletamento delle attività suddette delegate dal Comune, ivi compresi gli amministratori, i volontari e i collaboratori a qualsiasi titolo.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente o Ente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Laddove pertinente, con tale termine si intende anche la Società GEAT Spa.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	<p>Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti.</p> <p>Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale.</p> <p>Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita,</p>

	danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente e/o della Società GEAT spa in base agli accordi tra le parti.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 28/2010).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro o dipendenti	<p>Tutte le persone fisiche delle quali, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle proprie attività, incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. <p>Non rientrano nella presente definizione esclusivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i professionisti e i soggetti in genere titolari di contratti libero professionali con l'Amministrazione; b. altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito dei contratti di appalto. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.</p> <p>E' compreso nella presente definizione il Segretario comunale ed il personale in comando, distacco, avvalimento e/o assegnazione temporanea presso altri Enti e/o soggetti privati e viceversa</p>
Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori; sono comprese le retribuzioni ed i compensi del personale Geat Spa, preposto alla gestione delle attività delegate dal Comune.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico e/o alla Società GEAT Spa in base agli accordi tra le parti.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Sinistro in serie	Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della

presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:

- ✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata;
- ✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia.

Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.

S.I.R.

La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente.

**Società – Compagnia
Assicuratore/i**

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Sezione II

Attività e caratteristiche del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, anche di accreditamento e/o collaborazione e/o altro, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi o altro.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Relativamente alla Società **Geat Spa** si conviene che l'assicurazione RCT prestata dalla presente polizza è operante esclusivamente per i rischi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività ad essa delegate dal Comune contraente in ragione di accordo, convenzione, appalto, concessione o altra forma giuridica, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- la gestione e manutenzione della rete stradale e viaria sia essa di proprietà pubblica che di uso pubblico (es. verifica stato di conservazione, interventi di manutenzione straordinaria, attuazione regolamentazione sulla circolazione, servizio di reperibilità e pronto intervento per la messa in sicurezza delle strade etc.);
- la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico (piante, aiuole, parchi, giardini e aree verdi in genere), arredi urbani, attrezzature ed aree, anche di gioco;
- la gestione e la manutenzione conservazione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare ad uso non abitativo di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico di natura non abitativa;
- la gestione e manutenzione dei servizi funerari pubblici, nonché dell'illuminazione votiva;
- la gestione, manutenzione e concessione del patrimonio ERP/ERS di proprietà comunale, gestione e manutenzione di immobili ad uso abitativo non compresi in ERP;

Tutto quanto sopra nell'ambito dei contratti di servizio e dei regolamenti per la gestione dei pubblici servizi per conto di Enti e/o Società in genere.

Si conviene inoltre che le attività svolte da ciascun Assicurato all'atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.

Sezione III

Condizioni generali di assicurazione

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA .

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza indicata la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, intendendosi escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), e in ogni caso in ragione di valutazioni discrezionali di pubblica convenienza, si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti, Società e Contraente, la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Resta inteso che è confermato il diritto del contraente di richiedere la proroga contrattuale per un periodo massimo di mesi 6, nei termini stabiliti dall'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente, o del broker, (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la

stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità); condizioni che il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di

revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 2 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, la Società può recedere dal contratto, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Il recesso dal contratto deve avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale e decorre dopo un mese dalla data di ricezione da parte del Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO E RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del recesso (intesa come da data di ricevimento e repertoriamento del recesso da parte del contraente); tale termine dilatorio dell'effetto del recesso a seguito di un sinistro, non integra quanto previsto all'art.1, in relazione al diritto del contraente di richiedere una proroga tecnica del contratto, restando termine perentorio di 180 giorni. La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e

viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005. Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEMA DI POLIZZA*. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME OPERANTI

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato. Si conviene inoltre che si intendono operanti esclusivamente le presenti norme dattiloscritte, e che la firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione (qualora operante).

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e

integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a colpa grave accertati giudizialmente dal Magistrato Contabile;
 - ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
 - ✓ Istituzioni o Unione di Comuni di cui Contraente è parte;
 - ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
 - ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;
 - ✓ ogni soggetto la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto;
- purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Sezione IV

Condizioni che regolano l'assicurazione R.C.T. – R.C.O.

ART. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

ART. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 nonché del D.lgs. 38/2000 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 e del D.lgs.38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per legge (a.e. Ministero dell'Interno), nonché dell'ASL, AUSL e AO ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

ART. 23 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o siano denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di polizza.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - ✓ all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - ✓ all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'Ente. Questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

3. per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;
4. per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

ART. 24 QUALIFICA DI TERZO

Si prende atto tra le parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell'Ente Contraente.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.

L'ente Contraente e relativo personale sono considerati terzi verso la Società GEAT Spa e viceversa.

Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte e garantite dal contratto assicurativo devono intendersi terzi fra loro.

ART. 25 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili e immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

ART. 26 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e quant'altro di equipollente, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Sezione V - Esclusioni

ART. 27 ESCLUSIONI

I) Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.Lgs. 209/2005. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente, o da lui detenuti, e soggetti agli obblighi del D.Lgs. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati o conseguenti a:
 - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - ✓ alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,tranne quanto previsto all'articolo *INQUINAMENTO ACCIDENTALE*;
- d) da furto, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di R.C.O.;
- i) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra (sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, azioni militari e colpo di Stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da malpractice medica e infermieristica;
- l) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- n) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
- o) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di tubazioni e/o condutture;
- p) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi;
- q) a natanti in acqua nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore";
- r) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);

- s) danni derivanti direttamente o indirettamente da trasporto di persone su ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee a impianto fisso.

Sono inoltre esclusi i danni

- t) causati da violazione di sistemi informatici (cyber risk), fatto salvo che non provochino danni fisici e/o materiali;

II) Esclusione PFAS / PFOA / PFOS

L'assicurazione non include a qualsiasi responsabilità basata su, derivante da, risultante da, o collegata a (sia direttamente che indirettamente) qualsiasi degli elementi che seguono, siano essi reali, presunti, minacciati o sospettati:

1. Progettazione, sviluppo, produzione, stoccaggio, lavorazione, imballaggio, manipolazione, test, monitoraggio, distribuzione, vendita, marketing, pubblicità, uso, rimozione, abbattimento, contenimento, trattamento, disintossicazione, neutralizzazione, trasporto o smaltimento di, o qualsiasi altra attività in connessione o collegata a (direttamente o indirettamente);
2. Ingestione, assorbimento, inalazione, consumo, applicazione, esistenza o presenza di, da, o in relazione a (sia direttamente che indirettamente), o contatto con, o esposizione a; o
3. Dare o fornire, o omettere di dare o fornire, qualsiasi direzione, supervisione, istruzione, raccomandazione, rappresentazione, garanzia, avvertimento o consiglio in relazione o collegato a (direttamente o indirettamente), "PFAS".

Questa esclusione si applica indipendentemente dal fatto che: (1) qualsiasi "Assicurato" o qualsiasi altra persona o entità abbia progettato, sviluppato, fabbricato, immagazzinato, lavorato, confezionato, manipolato, testato, monitorato, distribuito, venduto, commercializzato, pubblicizzato, utilizzato, rimosso, abbattuto, contenuto, trattato, disintossicato, neutralizzato, trasportato o smaltito, o sia impegnato in qualsiasi altra attività in relazione o collegata (direttamente o indirettamente), ai "PFAS"; o (2) qualsiasi effettiva, presunta, minacciata o sospetta ingestione, assorbimento, inalazione, consumo, applicazione, esistenza o presenza di, da, o in relazione a (sia direttamente che indirettamente), o contatto con, o l'esposizione a "PFAS", contemporaneamente o in qualsiasi sequenza, ha contribuito o causato qualsiasi lesione, danno o "Perdita".

II. Ai fini della presente esclusione, la sezione Definizioni è modificata per includere la seguente definizione aggiuntiva:

"PFAS" significa:

1. Qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o polifluorurata, compresi, ma non limitati a: (a) l'acido perfluoroottanico o PFOA o l'acido perfluoroottano solfonico o PFOS; o (b) qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o polifluorurata che sia una sostanza sostitutiva, incluso ma non limitato a GenX, ADONA, dodecafluoro-3H-4,8-dioxanoato (dodecafluoro-3H-4,8-dioxanoate), C6 H4 F11 NO3, perfluoro di ammonio (2-metil-3-oxahexanoate), C3 Dimer Acid, hexafluoropropylene oxide dimer acid, o HFPO Dimer Acid;
2. Qualsiasi precursore, derivato, formulazione, trasformazione, degradazione, composto o versione generica di qualsiasi sostanza elencata al punto 1;
3. Qualsiasi sostanza, bene o prodotto, incluso il "Suo prodotto", che contenga o sia composto da, in qualsiasi quantità, qualsiasi sostanza elencata in 1. o 2. sopra; o
4. Qualsiasi sostanza, bene o prodotto, incluso il "Vostro prodotto", che contenga o sia composto, in qualsiasi quantità, dagli stessi o simili principi attivi di qualsiasi sostanza elencata in 1. o 2. sopra.

Tutti gli altri termini, definizioni, condizioni ed esclusioni di questa Polizza rimangono invariati.

III) Esclusione da Piombo.

Dall'assicurazione (RCT, RCO) si intendono esclusi i danni *originati, conseguenti e/o derivanti da piombo in qualsiasi forma.*

ART. 28 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Esclusione Territoriale

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- ✓ derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- ✓ sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- ✓ in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia

Sezione VI

Precisazioni ed estensioni di garanzia

ART. 29 PRECISAZIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie.

a) **Committenza auto e altri veicoli**

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o soggetti autorizzati in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori e motocicli, macchine operatrici e natanti purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- ✓ per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
- ✓ per i danni cagionati con l'uso di biciclette (anche a pedalata assistita), vetture elettriche, veicoli a mano e a traino animale, segway e monopattini elettrici.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;

b) **Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli, motocicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti e amministratori e/o quelli da loro utilizzati – con esclusione del furto – trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente e in quelle adibite a parcheggio – fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del Contraente. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

c) **Carrelli e macchine operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della D.lgs. 209/2005 e successive integrazioni e modifiche.

d) **Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia copre anche la responsabilità derivante dall'attività di bike sharing, effettuata tramite uso di biciclette elettriche e non, e monopattini elettrici corredati dalla relativa attrezzatura per la ricarica, date in noleggio gratuito ai cittadini eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate.

e) **Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

f) **Danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e amministratori**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e amministratori che si trovano nell'ambito delle sedi di lavoro dell'assicurato.

g) **Danni a cose di terzi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni:

- ✓ alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione dei danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro), comprese apparecchiature che l'assicurato ha in

comodato o uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi a qualsiasi titolo;

- ✓ alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalle gru e da mezzi meccanici di proprietà o in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).

h) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di cartelli e striscioni pubblicitari ovunque si trovino, impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, insegne luminose e non, installazioni luminose e non compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

i) Responsabilità da incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo. Qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "*Ricorso dei vicini – Ricorso terzi*" la presente opererà in secondo rischio (in eccesso o per differenza di condizioni) rispetto a tale polizza.

j) Proprietà e conduzione di fabbricati – Tensostrutture – Aree verdi – Cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di beni immobili o mobili, inclusi:

- ✓ i fabbricati, relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, strade, piazze, ponti, canali, terreni e aree verdi in genere, compresi attrezzature e impianti, fissi e non, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da terzi.
- ✓ Impianti sportivi, palestre, stadi, piscine, impianti e piste da skateboard, impianti e parchi arborei (albering), pareti attrezzate per arrampicata sportiva, nonché ogni attrezzatura utilizzata all'interno di detti impianti e installazioni;
- ✓ i giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere, compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari e dall'attività di potatura e sfalcio, nonché in riferimento alla proprietà o gestione di piante arboree ed alberature in genere, si intendono compresi i danni derivanti dalla improvvisa caduta o crollo delle piante o di parte di esse, nonché i danni provocati dagli impianti radicali delle piante, a condizione che il contraente non fosse a preventiva e dimostrata conoscenza delle condizioni e circostanze causative del danno;
- ✓ le tendostrutture, tensostrutture, palloni pressostatici e coperture in genere, relativi impianti e attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi.;
- ✓ le cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ le strade e aree pubbliche in genere, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente stesso.

k) Danni a condutture e impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi: in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

l) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

m) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato anche per i danni patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

n) Personale non dipendente

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi e/o subiti da soggetti che pur non essendo alle dipendenze dell'assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, borsisti, tirocinanti, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere e simili) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, alle attività esercitate dal contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

Inoltre, premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono estese ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, e ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale e somministrazione lavoro) nei termini seguenti:

- ✓ tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. È comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 1918 del Codice Civile;
- ✓ sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio (esclusivamente nel caso in cui il premio di polizza venga calcolato adottando tale parametro) insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
- ✓ in caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale e i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
- ✓ ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
- ✓ la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
- ✓ non sono compresi in garanzia i danni provocati al Contraente.

o) Volontariato e squadre antincendio e protezione civile

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che indirettamente da appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese le attività delle squadre antincendio e/o di protezione, nonché dall'impiego di volontari, iscritti a registri o albi tenuti dal contraente, in occasione di attività o servizi di valenza pubblica o sociale rivolti al territorio, alla cittadinanza o all'utenza di servizi erogati dal contraente, oppure in occasione di iniziative pubbliche, ricreative, o sportive, e comunque in occasione dell'espletamento di ogni altra attività autorizzata dal contraente e consentita dalla legislazione in materia, che preveda l'operato di volontari, nessuna esclusa né eccettuata, incluso l'accompagnamento di minori da e per i plessi scolastici (cd. Servizio "Pedibus" e Bimbi Bus"), ed incluso l'utilizzo di attrezzature e strumenti necessari allo svolgimento delle attività concordate con il contraente. Deve inoltre ritenersi garantita anche la responsabilità civile personale di tutti i volontari sopra descritti.

p) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la proprietà e committenza:

- ✓ di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata;
- ✓ della rete fognaria.

Sono pertanto sempre compresi i danni causati da spargimento di acqua e liquidi, nonché da acqua e liquidi fuoriusciti dalle condutture.

La garanzia comprende altresì i danni derivanti da rotture accidentali, occlusione, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra di tubazioni, vasche, condutture e altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interrato che a cielo aperto.

q) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza.

r) Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.

s) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, furto, distruzione o deterioramento.

Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

t) Responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente

La garanzia copre la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, amministratori, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti, tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), utenti di borse lavoro o di inserimenti lavorativi, anche se portatori di handicap, frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, minori iscritti alle scuole, asili e istituti educativi gestiti dal Contraente, nonché gli utenti di servizi parascolastici ed extrascolastici erogati dal Contraente, ancorché iscritti ad istituti e scuole statali; deve considerarsi altresì inclusa la responsabilità civile personale dei genitori e degli operatori che partecipino occasionalmente ad attività autorizzate dagli organismi scolastici, nonché quella di minori o giovani (ancorché maggiorenni) in affidamento ai servizi sociali del contraente, dei volontari impiegati dal contraente, dei lavoratori socialmente utili, dei percettori un reddito di cittadinanza e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

u) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere – Vigilanza armata

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, turistici, competizioni, tornei, visite guidate, escursioni, gite, soggiorni e simili, manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, nel qual caso è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinata e/o organizzata dal Contraente,

È compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali dei terzi siano gli organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall'allestimento e smontaggio delle iniziative e degli eventi in genere assicurati, nonché le operazioni di carico e scarico.

v) Somministrazione cibi e bevande

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande, nonché dalla gestione di servizi di ristorazione o ristoro, inclusi i danni procurati a terzi da alterazione degli alimenti, anche qualora siano distribuiti da apparecchi automatici, quondanche se di proprietà di Terzi;

La garanzia copre anche la responsabilità derivante all'assicurato per la gestione, proprietà ed esercizio di mense. Qualora i servizi di cui al presente articolo fossero affidati a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio, compresa, tuttavia, eventuali responsabilità solidali.

w) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale (operante se pertinente il rischio assicurato)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale, anche qualora svolto con dotazione di cani o cavalli, ed anche qualora esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, compreso l'addestramento e l'allenamento ai sensi della vigente

normativa, nonché l'eccesso colposo per legittima difesa. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e dall'accudimento degli animali appartenenti all'unità cinofila o al servizio ippomontato, qualora attivo presso il contraente, sia durante lo svolgimento delle attività di servizio, sia durante le restanti ore della giornata, in occasione delle normali di attività di accudimento, cura, e sgambatura degli animali.

x) Proprietà e uso di cani e animali in genere – Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, conduzione e accudimento di cani, nonché dalla proprietà e gestione di canili, e dall'esercizio del servizio di accalappiacani. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, detenzione e/o impiego di animali con finalità terapeutiche (pet therapy) o per compagnia.

y) Infermeria, pronto soccorso, prestazioni di servizio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.

z) Smercio di prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

aa) Farmacie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione delle farmacie, e quella professionale derivante agli esercenti l'attività di farmacista alle dipendenze del contraente, inclusa la distribuzione, vendita e smercio di farmaci, materiale farmaceutico e sanitario in genere nonché altro materiale di pertinenza dell'attività.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto (ferma la facoltà di surroga della Società nei confronti del responsabile); si conviene inoltre che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente, e quella professionale derivante agli esercenti l'attività di farmacista alle dipendenze del contraente, in relazione alla esecuzione dei tamponi oro-nasali (tamponi per streptococco, tamponi virali in generale, e similari), alla esecuzione dei test di autodiagnosi, ovvero il prelievo di sangue capillare da un dito effettuato con un pungidito, alla somministrazione-inoculazione di vaccini (per es. vaccino anti-influenzale), nonché i servizi di misurazione pressione e colesterolo e le attività professionali di carattere sanitario che possono essere svolte in farmacia ai sensi della normativa vigente, salvo il diritto di rivalsa della società nei confronti degli esercenti l'attività professionale di farmacista alle dipendenze del contraente in caso di dolo o colpa grave.

bb) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

cc) Raccolta e smaltimento rifiuti – Pulizia strade – Disinfezione e disinfestazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, nonché quella di proprietario di cassonetti, campane e contenitori in genere destinati ai rifiuti, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori. La

garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione di isole ecologiche e/o di punti raccolta di rifiuti solidi urbani, ferma la esclusione della gestione di discariche. L'assicurazione include le attività di pulizia e lavaggio delle strade, le attività di disinfezione e disinfestazione, anche se eseguite con veicoli attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale.

dd) Responsabilità derivante dal D.Lgs. 81/2008

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.

ee) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* e dell'articolo *SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI – RIUNIONI – FIERE – VIGILANZA ARMATA – CANI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla detenzione e impiego di fuochi artificiali in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, purché l'attività sia svolta in conformità delle leggi vigenti.

ff) Privacy

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.Lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016).

gg) Appalto e subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge, a terzi.

hh) Scuole – Asili – Corsi di istruzione – Assistenza sociale in genere.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione ed esercizio di scuole di ogni ordine e grado (compresi nidi di infanzia e scuole materne), Accademie, Centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite guidate, attività sportive svolte presso impianti diversi, inclusa la frequentazione di piscine, nonché gli spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tali servizi fossero affidati a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente del servizio.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro).

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l'infanzia, portatori di handicap, per anziani, o rivolte a persone socialmente disagiate e vulnerabili, inclusa la gestione di alloggi destinata a persone tossico dipendenti.

Considerato inoltre che l'assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce progetti di sostegno, inserimento socio terapeutico di soggetti in strutture pubbliche e/o private, gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

ii) Minori in carico ai servizi sociali o in affido

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni subiti, o cagionati a terzi, da minori che usufruiscono di servizi sociali, socio-pedagogici e ricreativi promossi e/o gestiti dal contraente, inclusi i minori in affidamento, compresi anche quelli affetti da infermità sia fisiche che mentali, sia qualora siano ospitati presso apposite strutture/comunità/scuole/famiglie affidatarie, sia in collocamento eterofamiliare, sia in altre forme, comprese le uscite e i trasferimenti previsti e/o necessari alla realizzazione dei programmi stabiliti; deve ritenersi inclusa anche la responsabilità civile in capo alla famiglia affidataria; le attività di cui sopra possono essere svolte dal contraente in nome proprio o in nome e per conto dei Comuni del Distretto di Riccione, in nome dei quali il contraente gestisce ed eroga tali attività, ma esclusa la copertura assicurativa di ogni responsabilità solidale con essi. Si precisa altresì che per minori in affido, si intendono compresi anche giovani che abbiano raggiunto la maggiore età, seppur in carico ai servizi sociali e socio-pedagogici gestiti dal contraente.

jj) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti e calamità naturali in genere.

kk) Precisazione smartworking e “lavoro agile”

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per le attività svolte in telelavoro, smartworking, lavoro agile e simili.

Si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali.

ll) Gestione servizi associati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione associata di attività, funzioni e servizi con altre Amministrazioni pubbliche, ed anche qualora vengano effettuate attraverso uffici unificati che esercitano tali funzioni, ed esclusa ogni forma di responsabilità solidale; devono altresì ritenersi incluse in garanzia le attività, le funzioni e i servizi svolti dal contraente in forma associata in ragione di deleghe o accordi sottoscritti con altri enti locali del territorio, ferma l'esclusione di ogni responsabilità solidale, nonché quella degli enti locali deleganti dette funzioni.

mm) Lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'impiego di Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) o di soggetti che beneficiano dell'istituto della Messa alla Prova (MAP) ai sensi della disciplina normativa vigente

nn) Gestione attività e servizi diversi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale, educativo, assistenziale, compresa la gestione di centri aggregativi; di carattere turistico, tra cui la gestione nell'ambito dell'area demaniale del porto canale le banchine carrabili e le loro pertinenze, anche se annoverate nella titolarità demaniale ma affidate alla competenza del comune.

Sezione VII

Costituzione del premio

ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE – premio FLAT

Si conviene che il premio stabilito dal contratto non è soggetto a regolazione o conguaglio, ma trattasi di premio fisso e invariato per tutta la durata del contratto: cosiddetto premio *flat*,

Ai fini della ripartizione del premio tra contraente e assicurato aggiuntivo (**GEAT spa**), si conviene quanto segue:

ASSICURATO	Premio imponibile annuo €	Imposte	Premio lordo annuo €
1. Comune di Riccione
2. GEAT spa
		Totale

Sezione VIII

Norme operanti in caso di sinistro

ART. 31 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto, in deroga all'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 1 mese dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

Al fini della garanzia RCT l'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali venga formalizzata al contraente o all'assicurato una richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, venga notificata un'istanza di mediazione, o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto:

- ✓ i sinistri mortali;
- ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di rivalsa/surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché dall'INPS e/o Enti e/o altri soggetti competenti per Legge (a.e. Ministero dell'Interno, ASL, AUSL, AO), qualora esercitasse/ro il diritto di surroga spettante loro ai sensi di Legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Relativamente ai danni a terzi causati da apparati radicali di piante ed alberi, data l'impossibilità a determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione".

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato via e-mail, per il tramite del Broker, di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato nella rubricazione alla pratica e citando sempre nell'oggetto dell'e-mail il riferimento ai numeri di sinistro, attribuiti sia dal cliente che dal broker, relativi alla pratica.

La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la liquidazione di tutti i sinistri denunciati ed a comunicare all'assicurato un unico referente per la liquidazione dei danni, salvo casi particolari o sinistri di grave entità per i quali la Società necessita di prevedere l'incarico di un diverso referente liquidativo che la stessa si impegna a comunicare all'Assicurato il prima possibile.

ART. 32 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a

trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 33 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società riconosce tuttavia le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa ed i relativi costi resteranno a carico della Società nei termini sopra indicati.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Qualora la tacitazione intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società riconosce e assume le spese per legali o tecnici da essa designati, ed è tenuta a fornire gli estremi all'Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'invio da parte dell'assicurato della richiesta di negoziazione, mediazione e/o atto di citazione.

Sono a carico della Società le spese relative alla mediazione (ex Dlgs. 28/20210) ed alla negoziazione assistita (ex DL. 132/2014); al ricevimento di una eventuale negoziazione assistita e/o domanda di mediazione, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l'opportunità o meno di aderire alla domanda.

La Società, nel caso in cui non intenda aderire alla domanda di negoziazione assistita o mediazione, è tenuta a comunicarlo al Contraente e non oltre 8 giorni dall'inoltro degli atti, e in ogni caso nei tempi utili a consentire al contraente di replicare in tal senso all'Organismo di mediazione prescelto.

La Società è obbligata a fornire un riscontro con adeguate motivazioni entro i termini predetti affinché si possa replicare in tal senso alle parti interessate, senza arrecare alcun pregiudizio alla Società. In caso di mancata partecipazione da parte della Società, ogni eventuale onere economico che dovesse essere addebitato all'Ente Assicurato resterà a carico della Società laddove operante l'assicurazione prestata dal presente contratto.

La Società non risponde di multe o ammende.

Per la garanzia RCO, la presente norma si intende operante per tutti i danni, siano questi di importo inferiore, pari o superiore alla franchigia frontale (qualora quest'ultima sia prevista e operante).

ART. 34 FRANCHIGIA - GESTIONE DEI DANNI A CURA DELLA SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro indicata alla sezione MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a gestire, definire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni inferiori, per valore, agli scoperti o franchigie previsti.

Al termine di ogni annualità assicurativa, e non oltre tre mesi dalla scadenza della stessa, la Società si impegna ad inoltrare al Contraente mediante posta elettronica certificata l'elenco (in formato editabile Excel) dei sinistri quietanzati e liquidati ai terzi reclamanti, contenente l'indicazione per ciascun sinistro degli importi

dei quali si richiede il recupero, a titolo di scoperto o franchigia; tale richiesta dovrà necessariamente contenere i seguenti dati per ciascun sinistro:

- numero di rubricazione della pratica del sinistro da parte della Società;
- numero di rubricazione del cliente e del Broker (a valere anche per sinistri in serie costituenti la pratica);
- nominativo/i controparte/i;
- data accadimento del sinistro;
- data di denuncia del sinistro alla Società;
- data ed importo di liquidazione del sinistro, allegando i giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento/risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente);
- importo della franchigia/scoperto da recuperare nei confronti del Contraente

A seguito di tale richiesta scritta, ritenuta formalmente corretta e completa, il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso nei termini previsti dall'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO, decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della richiesta.

Qualora a seguito di tale richiesta scritta, ritenuta formalmente corretta e completa, i termini di pagamento da parte del Contraente si intendono derogati e decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della richiesta scritta da parte della Società, ritenuta formalmente corretta e/o completa.

Relativamente ai sinistri definiti dopo la data di cessazione della Polizza, gli importi di rimborso verranno richiesti dalla Compagnia e pagati dal Contraente con le medesime modalità e tempistiche sopra richiamate.

Sezione IX

Massimali - Limiti di risarcimento – Scoperti e Franchigie

ART. 35 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Nel caso di coesistenza di più franchigie per unico sinistro, si applica una sola volta solamente la franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ 15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 15.000.000 per ogni persona lesa e
	€ 15.000.000 per danni a cose
LIMITE RCT PER SINISTRI IN SERIE	€ 18.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO	€ 8.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.000.000 per ogni persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società per ciascuna annualità non potrà superare **€ 20.000.000,00**.

FRANCHIGIA VALIDA PER OGNI SINISTRO (cd. franchigia frontale)	5.000,00
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	5.000,00
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO	Nessuna

MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI - FRANCHIGIE			
GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO
Responsabilità da incendio	NESSUNO	5.000,00	1.000.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei	NESSUNO	5.000,00	1.000.000,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	NESSUNO	5.000,00	1.000.000,00
Danni da interruzioni o sospensione di attività	NESSUNO	5.000,00	2.000.000,00
Acquedotti – Rete fognaria Spargimento di acqua	NESSUNO	5.000,00	2.000.000,00
Danni da furto	NESSUNO	5.000,00	250.000,00

Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori	NESSUNO	5.000,00	1.000.000,00
Cose in consegna e custodia	NESSUNO	5.000,00	1.000.000,00
Inquinamento accidentale	NESSUNO	5.000,00	2.000.000,00
Impiego di fuochi artificiali	NESSUNO	5.000,00	1.000.000,00
Privacy	NESSUNO	5.000,00	500.000,00
Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali	NESSUNO	5.000,00	2.000.000,00